

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO  
REGIONALE DEL LAZIO**

- sede di Roma -

**RICORSO**

Per: **AMELIO SEBASTIAN** (CF: MLASST61H22E487B), nato a Lauro (AV) il 22/06/1961, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca Magnani del Foro di Velletri (CF: MGNGLC72E13H501I - PEC: gianluca.magnani@oav.legalmail.it - Fax. 06/88932890), giusta procura in allegato al presente atto ai sensi dell'art. 83, III° comma c.p.c. e art. 10 DPR 123/2001 e con quest'ultimo elett.te dom.to in Roma, via Fabio Massimo 45, presso lo studio legale dell'Avv. Marco Viglietta (C.F: VGLMRC71M24H501F);

- *ricorrente* -

**CONTRO**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del ministro p.t. con sede in viale Trastevere n. 76/A a Roma rappresentato e difeso, ai fini del presente giudizio, dall'*Avvocatura Generale dello Stato* domiciliataria per legge a Roma in via dei Portoghesi 12;

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**, in persona del dirigente generale p.t. con sede in viale G. Ribotta 41 a Roma, rappresentato e difeso, ai fini del presente giudizio, dall'*Avvocatura Generale dello Stato* domiciliataria per legge a Roma in via dei Portoghesi 12;

- **COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'ESAME E LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PERVENUTE IN RISPOSTA ALL'AVVISO USR LAZIO 3 GIUGNO 2020, PROT. 13721** (nominata con DDG USR Lazio n. 807 del 10.08.2020), in persona del Presidente Dott. Michele Donatacci, insediato presso la sede USR Lazio di viale G. Ribotta 41 a Roma, rappresentato e difeso, ai fini del presente giudizio, dall'*Avvocatura Generale dello Stato* domiciliataria per legge a Roma in via dei Portoghesi 12;

- *resistenti* -

**E NEI CONFRONTI DI**

- **BUONFIGLIO MONICA** (nata il 27.12.1964), in proprio e quale controinteressata,

residente in Piazza di Porta Maggiore 6 – 00185 Roma;

**Oggetto:**

- a)* nullità di diritto, annullabilità, illegittimità e comunque inefficacia del decreto Direttore Generale USR Lazio n. 1144 del 28.09.2020 di assegnazione degli incarichi dirigenziali ai candidati ivi elencati ex art. 19, commi 5-bis e 6, del d.lgs. 165/2001, adottato a conclusione della procedura comparativa avviata con Avviso Ministero dell'Istruzione – USR Lazio n. 13721 del 03.06.2020 per il conferimento di quattro incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- b)* nullità di diritto, annullabilità, illegittimità e comunque inefficacia di tutti gli altri atti presupposti, connessi e/o consequenziali, anche se ignoti al ricorrente, ivi compresi:
- il decreto dirigenziale USR Lazio n. 807 del 10.08.2020 di costituzione della Commissione istruttoria incaricata di valutare le istanze per l'assegnazione delle suddette quattro posizioni con funzioni tecnico ispettive presso all'Ufficio scolastico regionale per il Lazio;
  - il verbale di insediamento della Commissione nominata con DDG USR Lazio n. 807 del 10.08.2020;
  - il DDG 828 del 19 agosto 2020 (non pubblicato) con cui la suddetta Commissione istruttoria è stata integrata con la Dott.ssa Spallino per la valutazione di alcune istanze;
  - tutti i verbali dei lavori della suddetta Commissione esaminatrice, le schede di valutazione dei candidati, i giudizi e la graduatoria finale;
  - l'Avviso Ministero dell'Istruzione – USR Lazio n. 13721 del 03.06.2020 avente ad oggetto *Procedura per il conferimento di quattro incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107;*

## IN FATTO

1. il ricorrente Dott. Sebastian Amelio lavora alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione con qualifica di dirigente scolastico e presta attualmente servizio presso la D.G.O.S.V. (*Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione*) del *Ministero dell'Istruzione* (v. doc.);
2. dopo essersi laureato in *Filosofia* presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II°" nel 1988 e dopo aver maturato esperienza di lavoro nel campo universitario, arricchendo la sua formazione con corsi post universitari, borse di studio e la proficua partecipazione a specifico concorso per dottorato di ricerca in Filosofia (idoneità), il ricorrente ha intrapreso la carriera di docente di scuola secondaria statale nel 1995, dopo aver superato il concorso a cattedra bandito in Campania nel 1992 per le classi di concorso 43/A - *Italiano, storia ed ed. civ.* nella scuola media; 36/A - *Filosofia e scienze dell'educazione*; 37/A - *Filosofia, scienze dell'educazione e storia* (v. doc. 2-b);
3. in qualità di vincitore del concorso bandito con D.D.G. MIUR del 22.11.2004 (G.U.R.I. n. 94 del 26.11.2004) egli è stato poi assunto a tempo indeterminato come dirigente scolastico appartenente ai ruoli dell'amministrazione scolastica periferica della regione Lombardia a decorrere dal 2007 (v. doc. 2-b);
4. nelle fasi iniziali del suo lungo, articolato ed importante percorso professionale nella Scuola statale, il ricorrente è stato comandato, dapprima in veste di docente e poi come dirigente scolastico, per numerosi incarichi di elevata responsabilità sia presso il MIUR sia presso l'USR Lazio (v. curriculum vitae in doc. 2-b);
5. dal 2016 al 2019, poi, egli ha ricoperto il ruolo di dirigente tecnico con compiti connessi alla valutazione dei dirigenti scolastici ed alla realizzazione del sistema nazionale di valutazione (art. 2, comma 1, lett. c, DDG 284 del 19/07/16), con compiti di cui al DM 18/12/2014 (art. 2, comma 1, lett. a, DDG 284 del 19/07/16) e con compiti di supporto alle istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione della riforma (art. 2, comma 1, lett. b, DDG 284 del 19/07/16) (v. doc. 2-b);
6. dal 21 aprile 2018 al 31 luglio 2019, inoltre, il Dott. Amelio ha prestato servizio presso il MIUR in qualità di Dirigente dell'Ufficio VI "*Istruzione degli adulti e*

*apprendimento permanente*”, assicurando la gestione delle risorse finanziarie e professionali assegnate all’Ufficio e la predisposizione degli adempimenti connessi agli obiettivi dell’Ufficio e, per quanto di competenza, agli obiettivi di cui all’art. 94, comma 1 della legge 107/2015 (v. doc. 2-b);

7. per completezza si evidenzia infine che nel corso della sua carriera lavorativa, il Dott. Amelio:

- ha svolto docenze a carattere universitario;
- è stato autore di pubblicazioni scientifiche ed articoli di stampa;
- ha collaborato alla ideazione, progettazione e realizzazione di portali, piattaforme e prodotti multimediali per la Scuola;
- è stato componente di numerosi Tavoli interistituzionali, Cabine di regia, Commissioni e Gruppi di lavoro nonché componente di numerosi organismi in rappresentanza del Ministero dell’Istruzione;
- ha partecipato alle attività di numerosi gruppi di lavoro interdirezionali ed interministeriali (MIUR, Min.Int. e MLPS), per la redazione di note, circolari e documenti applicativi delle norme in materia di apprendimento permanente, istruzione degli adulti, istruzione in carcere e integrazione linguistica dei migranti;
- ha partecipato in qualità di formatore/relatore a numerosi convegni, seminari e corsi di formazione
- ha partecipato, in qualità di esperto e/o responsabile di settore ad attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo collaborando alla realizzazione di 6 progetti europei
- ha partecipato, in qualità di esperto e/o responsabile di settore ad attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo collaborando alla realizzazione di progetti nazionali ed attività formative promossi da INDIRE, INVALSI, ANPAL e altre Amministrazioni
- ha partecipato, in qualità di formatore/relatore ad attività formative promosse da Università, Scuola Superiore di Formazione del Ministero dell’Interno, altri Enti
- ha svolto il ruolo di collaboratore del Ministro nell’a.s. 2002/2003;

- ha svolto numerosi incarichi istituzionali all'estero in qualità di rappresentante e/o componente della delegazione italiana;
8. venendo quindi ai fatti di causa, si osserva:
  9. con Avviso Ministero dell'Istruzione – USR Lazio n. 13721 del 03.06.2020 è stata avviata una *Procedura per il conferimento di quattro incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107* (v. doc. 1-b);
  10. tale procedura trova fondamento e legittimazione nella legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"* che ha infatti previsto, all'art. 1, comma 94, la possibilità per il MIU.R., nel triennio 2016-2018, di attribuire, ai sensi dei commi 5 bis e 6 del D.Lgs n. 165/2001 (anche in deroga alle percentuali ivi previste ed entro la spesa massima di 7 milioni di Euro per ciascun anno del triennio), incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale con funzioni ispettive di durata non superiore a tre anni, a supporto delle istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione della riforma, nonché per la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione;
  11. in conformità a tale quadro normativo, il MIUR, nel triennio 2016/2018, ha coperto il fabbisogno dirigenziale esistente in relazione sia agli uffici scolastici regionali che sia a quelli della sede centrale, affidando incarichi di livello dirigenziale non generale con funzioni ispettive, ai sensi del citato art. 1, comma 94, a soggetti cd “esterni”;
  12. successivamente, il D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante *"Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti"*, all'articolo 2, comma 4, ha previsto il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 94 della L. n. 107/2015, ferme restando le finalità e la procedura di cui al medesimo comma 94.
  13. in forza di tale ultima previsione legislativa, l'Amministrazione convenuta, al fine di soddisfare il proprio fabbisogno dirigenziale, ha quindi proceduto ad avviare una seconda fase di reclutamento esterno con decreto Ministro dell'Istruzione n. 3 del 14.05.2020 lasciando poi alle singole amministrazioni periferiche il compito di elaborare e pubblicare

- gli avvisi di selezione (v. doc. 1-a);
- 14.** da qui, il cit. Avviso Ministero dell'Istruzione – USR Lazio n. 13721 del 03.06.2020;
- 15.** nei termini stabiliti dal suddetto avviso, quindi, il Dott. Amelio ha presentato domanda per il conferimento del suddetto incarico dirigenziale di livello non generale con funzioni tecnico-ispettive presso l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, allegando il suo curriculum vitae (v. doc. 2);
- 16.** con la medesima istanza egli ha dato disponibilità a svolgere la medesima tipologia di incarico anche presso i seguenti ulteriori Uffici:
- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione;
  - USR Campania;
- 17.** con decreto n. 1144 del 28.09.2020, il Direttore Generale USR Lazio ha tuttavia assegnato gli incarichi dirigenziali ai candidati ivi indicati ex art. 19, commi 5-bis e 6, del d.lgs. 165/2001, scartando l'odierno ricorrente (v. doc. 5);
- 18.** i beneficiari del predetto incarico dirigenziale di funzione tecnico ispettiva – posizione economica “D” – presso l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio sono risultati essere, infatti, la Dott.ssa Elisabetta Spaziani, la Dott.ssa Flora Beggiato, la Dott.ssa Rosa Musto nonché, infine, la Dott.ssa Monica Buonfiglio (v. doc.);
- 19.** eccezion fatta per quest'ultima, le altre tre cit. beneficiarie dell'incarico in parola, al pari dell'odierno ricorrente, avevano già svolto funzione di Dirigente tecnico nel triennio 2016-2019 presso l'USR Lazio, a seguito di analoga procedura che aveva visto appunto vincitori il Dott. Amelio, la Dott.ssa Elisabetta Spaziani, la Dott.ssa Flora Beggiato e la Dott.ssa Rosa Musto;
- 20.** tutti e quattro i predetti hanno dunque partecipato alla procedura *de qua*, ma, a differenza delle altre tre colleghe, il ricorrente si è visto preferire la Dott.ssa Buonfiglio, avvocato ed ex docente di discipline giuridiche che negli anni ha collaborato con *l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato* (dal 01.09.2010 al 31.08.2012), con il *Bureau du secrétaire général des ecoles européennes* (a.s. 2014/2015 e a.s. 2015/2016) ed infine con la convenuta amministrazione scolastica, dapprima presso gli Uffici di supporto e collaborazione con il Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MIUR (dal 2012 al 2019) e da ultimo anche presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana in qualità di Dirigente tecnico ex art. 19, comma 6, D.lgs. 165/2001 (v. curriculum vitae presente

nel sistema "*personale*" del M.I. in doc. 3);

21. orbene, una volta preso atto dell'esito negativo della selezione il ricorrente ha avuto modo di verificare le seguenti incongruenze procedurali:

- a) con decreto n.298 del 23 giugno 2020 è stata costituita una Commissione istruttoria per la valutazione delle istanze frattanto pervenute (v. rif. in doc. 4);
- b) il suddetto decreto non è stato mai pubblicato e dunque non è neppure dato sapere quali componenti ne facessero parte;
- c) dal tenore del decreto dirigenziale 807 del 10.08.2020 si evince soltanto che tale commissione è stata azzerata per "incompatibilità" di alcuni componenti e per "indisponibilità" di altri (v. doc.4);
- d) con il medesimo provvedimento da ultimo citato si è provveduto a costituire una nuova commissione, costituita da:
  - Dott. Michele Donatacci, Dirigente tecnico, con funzione di presidente;
  - Dott.ssa Michela Corsi, Dirigente amministrativo con funzione di componente;
  - Dott.ssa Anita Francini, Dirigente tecnico con funzione di componente;
  - Dott.ssa Alessia Milan, Funzionario segretario;
- e) emerge dunque che:
  - in controtendenza rispetto a tutti gli altri UUSSRR impegnati in procedimenti assolutamente analoghi e senza alcuna motivazione, è stato nominato come presidente un Dirigente tecnico che non è in servizio presso l'USR Lazio (v. in diritto);
  - figurano anche due componenti (Dott.ssa Corsi e Dott.ssa Francini), ovvero con profilo professionale "inferiore" rispetto a quelli richiesti dall'Avviso n. 13721 del 3 giugno 2020 (v. in diritto);
- f) dal preambolo dell'impugnato DDG USR Lazio del 28.09.2020 con cui sono stati assegnati i suddetti incarichi dirigenziali emerge, altresì, che, con decreto dirigenziale n. 828 del 19 agosto 2020 - invero mai pubblicato – si è provveduto ad integrare la suddetta Commissione con la dr.ssa Spallino, "*... incaricata di provvedere all'esame e alla valutazione delle istanze pervenute in risposta all'avviso del 3 giugno prot. 13721 limitatamente a quelle presentate dalla dott.ssa Laura Carmen Paladino in sostituzione del dott. Michele Donatacci, nonchè del*

*dot. Maurizio Cosentino e dalla dr.ssa Maria Rosaria Graziano in sostituzione della dott.ssa Anita Francini (cfr. Decreto 1144 del 28 settembre 2020, ultimo VISTO di pag.2 in doc. 5);*

- g) dunque, dopo soli 9 giorni dal decreto dirigenziale 807 del 10.08.2020 di nomina, la Commissione è stata integrata nei suoi componenti e non essendo stato pubblicato il DDG del 19.08.2020 con cui tale integrazione è stata disposta, non è dato neppure conoscere né i motivi della stessa né quelli per i quali la Dott.ssa Spallino è stata chiamata a sostituire altri Commissari nella valutazione di (soltanto) alcune domande;
- h) sta di fatto che con la suddetta integrazione la commissione istruttoria è stata portata ad un numero di quattro componenti (v. in diritto);
- i) aggiungasi pure che dal tenore del suddetto provvedimento si evince inequivocabilmente l'avvenuta ripartizione tra i vari commissari delle valutazioni da effettuare sui candidati, cosa che, nell'escludere in termini un approccio di carattere collegiale rispetto alla valutazione di tutte e ciascuna delle varie istanze, sembra anche disattendere platealmente il carattere necessariamente comparativo della procedura stessa (v. in diritto);
- j) nella fattispecie sub iudice, poi, risultano anche incomprensibilmente modificati i criteri di valutazione posti alla base delle assegnazioni, rispetto a quelli originariamente indicati nell'Avviso USR Lazio n. 13721 del 3 giugno 2020 e tutto questo senza la benché minima motivazione circa presupposti e tempistica di siffatta scelta (cfr. doc 1 e 5);
- k) infatti, nel suddetto Avviso del 3 giugno us si legge che:  
*“[...] La selezione, in conformità al disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e ai sensi dell'articolo 1, comma 94, ultimo periodo, della legge n. 107 del 2015, tenuto conto delle esigenze specifiche dell'Ufficio in relazione alle attività istituzionali di competenza, verrà svolta mediante valutazione comparativa dei curricula, sulla base dei seguenti criteri di scelta:*
  - *competenze acquisite, con particolare riferimento alla specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione*



*universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro, maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali;*

- *specifiche esperienze pregresse nel settore tecnico-ispettivo, con particolare riguardo alle competenze previste dall'articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 2015;*
- *esperienze di direzione maturate anche all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico;*
- *risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e relativa valutazione.”*

mentre nel decreto USR Lazio n. 1144 del 28 settembre 2020, il Dirigente generale Dott. Rocco Pinneri ha candidamente ammesso di aver operato le sue scelte sulla scorta dei seguenti diversi criteri:

- preferenza per i candidati in possesso di pregressa e positiva esperienza da dirigente tecnico;
- valorizzazione, tra i candidati in possesso della predetta esperienza, quelli che si siano impegnati in più settori, con riferimento ai gradi e agli ordini di istruzione, all'età degli studenti, alle tipologie di provvedimenti istruiti e di ispezioni effettuate;
- valorizzazione dell'esperienza in gruppi di lavoro, commissioni e comitati di rilievo almeno nazionale, in subordine interregionale e regionale, su tematiche afferenti alle funzioni dei dirigenti tecnici, con particolare riguardo alla valutazione delle scuole e dei dirigenti scolastici, alle tematiche relative alle sanzioni disciplinari e al contenzioso;
- valorizzazione delle esperienze di natura contabile, giuridica oppure di gestione del contenzioso, anche in ragione dei compiti ispettivi e disciplinari propri della funzione dei dirigenti tecnici;
- valorizzazione delle esperienze che hanno favorito la conoscenza della legislazione scolastica;
- valorizzazione delle esperienze di conduzione di uffici amministrativi

territoriali del Ministero, per la conoscenza delle autonomie scolastiche che ne deriva;

- l) a tutto questo si aggiunga il fatto che i criteri da ultimo modificati non appaiono neppure del tutto coerenti con lo spirito della norma istitutiva (art.2, comma 4 del decreto legge n.126 del 2019) e che gli stessi sono risultati essere di una specificità tale da apparire decisamente funzionali all'esclusione di taluni (come ad esempio lo stesso ricorrente che vantava esperienze di conduzione di uffici dell'Amministrazione centrale) ed alla valorizzazione di talaltri (come appunto la Dott.ssa Buonfiglio) (cfr. ultimo ritenuto del decreto 1144/2020 laddove si dichiara di voler valorizzare: “...le esperienze di conduzione di uffici amministrativi territoriali del Ministero”; cfr. quartultimo ritenuto del cit. decreto laddove si dichiara di voler valorizzare “...le tematiche relative sanzioni disciplinari ed al contenzioso”; cfr. terzultimo ritenuto del cit. decreto laddove si dichiara di voler valorizzare “le esperienze di natura contabile, giuridica oppure di gestione del contenzioso”);
- m) in ogni caso, i criteri effettivamente utilizzati dal Direttore generale appaiono tutt'altro che funzionali allo svolgimento di una selezione specifica per dirigenti provenienti da altre amministrazioni ex art. 19, comma 5bis del d.lgs 165/2001 e/o per gli esperti di cui all'art. 19, comma 6 del medesimo decreto legislativo (v. in diritto);
- n) al contrario dell'USR Lazio, il Dipartimento per l'istruzione dell' MIUR, per analoga procedura adottata a mente del decreto ministeriale n. 3 del 14.05.2020 ha pubblicato due distinti avvisi: uno per i soggetti di cui al comma 5 bis ed uno per gli esperti di cui al comma 6 (v. doc. 6);
22. con istanza di accesso agli atti a mezzo PEC del 28.10.2020 (v. doc. 7), il Dott. Amelio ha quindi chiesto il rilascio in copia della seguente documentazione:
- la manifestazione di interesse al conferimento incarico in oggetto da parte della Dott.ssa Monica Buonfiglio nonché l'allegato curriculum vitae ed ogni altro ulteriore documento eventualmente prodotto dalla suddetta candidata nell'ambito ed ai fini della procedura selettiva in commento;
  - la manifestazione di interesse al conferimento incarico in oggetto da parte del

Dott.ssa Elisabetta Spaziani nonché l'allegato curriculum vitae ed ogni altro ulteriore documento eventualmente prodotto dal suddetto candidato nell'ambito ed ai fini della procedura selettiva in commento;

- la manifestazione di interesse al conferimento incarico in oggetto da parte del Dott.ssa Flora Beggiato nonché l'allegato curriculum vitae ed ogni altro ulteriore documento eventualmente prodotto dal suddetto candidato nell'ambito ed ai fini della procedura selettiva in commento;
- la manifestazione di interesse al conferimento incarico in oggetto da parte del Dott.ssa Rosa Musto nonché l'allegato curriculum vitae ed ogni altro ulteriore documento eventualmente prodotto dal suddetto candidato nell'ambito ed ai fini della procedura selettiva in commento;
- il verbale di insediamento della Commissione nominata con DDG USR Lazio n. 807 del 10.08.2020;
- tutti i verbali dei lavori della suddetta Commissione esaminatrice, le schede di valutazione dei candidati, i giudizi ed ogni altro documento da cui emergano le ragioni della preferenza finale accordata ai candidati individuati con DDG USR Lazio n. 1144 del 28.09.2020;

23. ad oggi l'amministrazione convenuta non ha ancora riscontrato la suddetta istanza, di guisa che il ricorrente si riserva di depositare *motivi aggiunti* al presente ricorso all'esito della disamina della documentazione richiesta, risultando la stessa di assoluta rilevanza ai fini dell'accertamento della correttezza dell'intera procedura selettiva de qua, con particolare riferimento alle ragioni della preferenza accordata a coloro che all'esito della procedura sono risultati beneficiari degli incarichi oggetto di selezione;
24. tra i vari controinteressati nel presente giudizio, che il ricorrente presenta al solo fine di annullare l'intera procedura, figura anche la Dott.ssa Monica Buonfiglio, cui è stato assegnato incarico dirigenziale non generale di funzione tecnico ispettiva – posizione economica “D” – presso l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio (v. doc.);
25. ad ogni modo, per i motivi di cui in fatto e diritto, il ricorrente ha fondato motivo di ritenere che senza le irregolarità evidenziate (con particolare riferimento alla questione della intervenuta modifica dei criteri di valutazione), l'incarico dirigenziale assegnato alla Dott.ssa Buonfiglio sarebbe stato assegnato a lui (v. in diritto);

26. il Dott. Amelio si riserva di agire in via risarcitoria per tutti i danni patrimoniali e professionali derivanti dai provvedimenti impugnati;
27. si evidenzia sin d'ora, onde sostanziare il presente ricorso, che in virtù dell'incarico di Dirigente tecnico assegnato al ricorrente nel 2016, quest'ultimo ha potuto partecipare all'avviso di reggenza dell'Ufficio VI della DGOSV del MIUR, risultando per l'effetto assegnatario di incarico di dirigente reggente dall'aprile del 2018 fino al 31 luglio del 2019, con conseguenti benefici economici e professionali diretti ed indiretti.

## **IN DIRITTO**

1. *violazione di legge;*
2. *violazione dell'Avviso USR Lazio n. 13721 del 03.06.2020;*
3. *eccesso di potere sotto il profilo della illogicità, ingiustizia manifesta contraddittorietà, carenza di motivazione, sviamento e violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento e pubblicità;*
4. *violazione del principio di buon andamento e trasparenza della PA (art. 97 Cost.)*
5. *violazione della par condicio dei candidati;*
6. *violazione del principio del legittimo affidamento;*

### a) breve introduzione

Come spiegato in premessa, l'Avviso Ministero dell'Istruzione – USR Lazio n. 13721 del 03.06.2020 è stato pubblicato in attuazione di quanto stabilito dal decreto Ministro dell'Istruzione n. 3 del 14.05.2020 sulla base del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 - recante "*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*" - che, all'articolo 2, comma 4, ha previsto il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art 1, comma 94 della L. n. 107/2015, per il conferimento, ai sensi dei commi 5 bis e 6 del D.Lgs n. 165/2001, di incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale con funzioni ispettive di durata non superiore a tre anni, a supporto delle istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione della riforma, nonché per la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione;

\*\*\*\*\*

b) sulla natura giuridica degli atti impugnati e sulla giurisdizione del TAR

I provvedimenti impugnati hanno natura di atti di macro-organizzazione.

Gli stessi, infatti, oltre a promanare da organi di vertice dell'Amministrazione, sono destinati ad incidere sulle linee fondamentali dell'assetto organizzativo dell'Amministrazione stessa, siccome implicanti scelte relative alla copertura del fabbisogno del personale dirigenziale.

Lo stesso Tribunale adito ha avuto modo di chiarire come tra gli atti di macro-organizzazione rientrano a pieno titolo quelli con cui l'Amministrazione "ha deciso di rivolgersi all'esterno per il conferimento di incarichi dirigenziali" (così TAR Lazio, Sezione I Ter, Sent. 03.03.2015, n. 3670).

A ciò consegue la sussistenza della giurisdizione del Giudice amministrativo.

Nel caso di specie, infatti, risulta contestata in via principale la procedura stessa finalizzata al conferimento di incarichi dirigenziali a personale esterno, procedura rispetto alla quale quella dell'odierno ricorrente si configura come una posizione di interesse legittimo alla correttezza della procedura di adozione di tali atti, la cui cognizione non può che essere rimessa agli organi di giustizia amministrativa.

Aggiungasi, infine, che la procedura comparativa *de qua* presenta una indubbia connotazione di tipo concorsuale, trattandosi di selezione che vede impegnata una Commissione all'uopo nominata, che vede anche prestabiliti precisi criteri di valutazione delle domande presentate dai candidati e che vede infine nominati dei vincitori.

Orbene con recenti pronunce il Consiglio di Stato ha accertato la giurisdizione dei TAR per quelle procedure selettive assimilabili ad un pubblico concorso perché contraddistinte da un termine di scadenza per la presentazione delle domande, dallo svolgimento di una prima fase di ammissione dei partecipanti, da una seconda fase di valutazione dei candidati da parte di una commissione, nonché infine dall'approvazione di una graduatoria finale con l'individuazione del vincitore, chiamato a stipulare un nuovo contratto di lavoro con l'Ente (v. *ex multis* Cons. Stato, sez. V, n. 1006 del 2020).

\*\*\*\*\*

*c) sulla non necessità della cd prova di resistenza*

Come stabilito da consolidata giurisprudenza amministrativa, allorquando le censure dedotte dal ricorrente mirino tutte, con diversa intensità, al travolgimento dell'intera procedura concorsuale, siffatte censure, diversamente da quelle finalizzate all'utile collocazione in graduatoria, non devono essere accompagnate dalla prova di resistenza (v. *ex multis* Cons. Stato, sez. III, n. 2258 del 2018).

Questo è appunto l'intento dell'odierno ricorrente, il quale ha comunque dato conto in premessa di come la modifica dei criteri di valutazione operata da ultimo abbia inciso - e non poco - nell'indirizzare la scelta sui candidati risultati effettivamente assegnatari degli incarichi dirigenziali in commento, con particolare riferimento alla Dott.ssa Buonfiglio.

\*\*\*\*\*

#### d) Motivi di censura

##### *1. violazione del principio di immutabilità dei criteri di valutazione*

Come spiegato in premessa, nella fattispecie *sub iudice*, risultano esser stati posti alla base delle assegnazioni dirigenziali, criteri di valutazione in buona parte diversi rispetto a quelli indicati nell'Avviso USR Lazio n. 13721 del 3 giugno 2020.

Basta infatti confrontare i criteri richiamati dal Direttore generale USR Lazio Dott. Rocco Pinneri nel decreto USR Lazio n. 1144 del 28.09.2020 con quelli di cui all'Avviso Ministero dell'Istruzione USR Lazio n. 13721 del 03.06.2020 per avvedersi della stranezza

Orbene, tale anomalia, aggravata nella specie dalla totale mancanza di adeguata motivazione circa presupposti e tempistica di siffatta modifica, costituisce un vizio tale da inficiare irrimediabilmente la validità dell'intera procedura selettiva de qua, tanto più se si considera che i “nuovi criteri” sono risultati di una specificità tale da apparire decisamente funzionali all'esclusione di taluni (come ad esempio lo stesso ricorrente che vantava esperienze di conduzione di uffici dell'Amministrazione centrale) ed alla valorizzazione di talaltri (come appunto la Dott.ssa Buonfiglio) (cfr. ultimo ritenuto del decreto 1144/2020 laddove si dichiara di voler valorizzare: “...le esperienze di conduzione di uffici amministrativi territoriali del Ministero”; cfr. quartultimo ritenuto del cit. decreto laddove si dichiara di voler valorizzare “...le tematiche relative sanzioni disciplinari ed al contenzioso”; cfr. terzultimo ritenuto del cit. decreto laddove si dichiara

di voler valorizzare “*le esperienze di natura contabile, giuridica oppure di gestione del contenzioso*”).

Sta di fatto, comunque, che nessuna argomentazione contraria può validamente fugare dubbi sulla possibilità che la commissione di concorso abbia fissato i nuovi criteri di valutazione dei curricula dopo aver esaminato le domande di partecipazione dei candidati (o anche soltanto vagliato l'ammissibilità delle loro istanze) e tutto questo in palese violazione, in primis, del **principio di immutabilità dei criteri di valutazione** posto dall'art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994.

Secondo ormai granitica giurisprudenza: “...Va ... ribadito un principio generale in relazione alle procedure di gara, prima di tutto a tutela della par condicio dei concorrenti. La p.a. titolare del potere autoritativo concorsuale e comparativo non può discostarsi dalle regole fissate nella *lex specialis* della procedura che essa stessa ha disposto e alle quali si è autovincolata, e nemmeno può interpretare le suddette regole in modo palesemente contrario al suo chiaro tenore testuale. In tale ottica è vietata, nel corso delle procedure di gara, la modifica dei criteri di valutazione delle offerte ovvero dei titoli soggetti a valutazione comparativa, atteso che ritenere sussistente tale potere significherebbe disapplicare la *lex specialis* ed il bando in ordine a clausole alle quali la stessa Amministrazione è vincolata.” (da **TAR Lazio – Sez. Seconda Bis n. 2742 del 2 marzo 2020**)

Dunque, si impugna il decreto USR Lazio n. 1144 del 28.09.2020 per:

- violazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (art. 1, comma 94),
- violazione dell'Avviso USR Lazio n. 13721 del 03.06.202;
- violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 487 del 1994 e del principio della par condicio dei candidati;
- eccesso di potere sotto il profilo della illogicità, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, carenza di motivazione, sviamento e violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento e pubblicità;
- violazione del principio di buon andamento e trasparenza della PA (art. 97 Cost.)

2. *violazione di legge* (art.2, comma 4 del decreto-legge n.126 del 2019)

I criteri da ultimo indicati nel decreto dirigenziale USR Lazio 1144 del 28 settembre us non appaiono neppure del tutto coerenti con lo spirito della norma istitutiva (art.2, comma 4 del decreto-legge n.126 del 2019)

Detta norma, infatti, stabilisce che: *“Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma 3, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 94, quinto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' rifinanziata nella misura di 1,98 milioni di euro nel 2019 e di 7,90 milioni di euro nel 2020, ferme restando la finalita' e la procedura di cui al medesimo comma 94. I contratti stipulati a valere sulle risorse di cui al primo periodo hanno termine all'atto dell'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al comma 3 e comunque entro il 31 dicembre 2020)*

Dunque la disposizione testé trascritta richiama un ambito di applicazione ben specifico: le finalità indicate nel comma 94 della L.107/2015 ( *“Al fine di garantire le indispensabili azioni di supporto alle scuole impegnate per l'attuazione della presente legge e in relazione all'indifferibile esigenza di assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, per il triennio 2016-2018 possono essere attribuiti incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive”*).

Ebbene, gli ulteriori criteri indicati nell'impugnato decreto dirigenziale di assegnazione degli incarichi dirigenziali non sembrano affatto giustificarsi come *"specificamente funzionali a sostenere tali finalità"* atteso che alcuni di essi (sanzioni disciplinari, contenzioso, esperienze di natura contabile, giuridica, ecc...) non sembrano affatto "necessari" rispetto alle finalità della legge ed appaiono inoltre decisamente funzionali rispetto ad alcuni profili come quello della Dott.ssa Buonfiglio (la quale vanta una elevata competenza sul piano legale e giuridico).

### 3. violazione di legge (art. 19, commi 5bis e 6 del d.lgs 165/2001)

I criteri effettivamente utilizzati dal Direttore generale appaiono, inoltre, tutt'altro che funzionali allo svolgimento di una selezione specifica per dirigenti provenienti da altre amministrazioni ex art. 19, comma 5bis del d.lgs 165/2001 e/o per gli esperti di cui all'art. 19, comma 6 del medesimo decreto legislativo.



Il comma 94 dell'art. 1 della legge 107/2015 prevede infatti che: *"Tali incarichi possono essere conferiti, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti tecnici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche in deroga, per il periodo di durata di detti incarichi, alle percentuali ivi previste per i dirigenti di seconda fascia"*.

Dunque, la norma testé richiamata, anche in deroga alle percentuali previste, ha legittimato il conferimento degli incarichi in parola tanto ai soggetti di cui al comma 5 bis quanto agli "esperti" di cui al comma 6.

Come noto, però, le suddette due categorie sono ben distinte e fanno capo a tipologie professionali specifiche e diverse. Ecco perché la diversa tipologia di soggetti utilizzabili ai fini della copertura delle posizioni dirigenziali bandite avrebbe dovuto indurre l'amministrazione ad individuare criteri che tenessero conto di queste diversità e consentissero una valutazione maggiormente soppesata ed equanime delle specificità proprie dell'una e dell'altra categoria.

In altri termini, un conto dovevano essere i criteri di valutazione dei *"dirigenti provenienti da altre amministrazioni"* ed un altro conto, invece, quelli di valutazione di *"persone di particolare e comprovata qualificazione professionale"*

Pertanto, in assenza di criteri specifici, l'esclusione di dirigenti cd 5bis a vantaggio di *"persone di comprovata qualificazione non rivenibile nei ruoli dell'amministrazione"* suscita non poche perplessità.

Al riguardo, si segnala la procedura adottata dal Dipartimento per l'istruzione che, al contrario dell'USR Lazio, ha pubblicato due distinti avvisi (che si allegano): uno per i soggetti di cui al comma 5 bis ed uno per gli esperti di cui al comma 6 (v. doc. 6).

#### *4. violazione del principio di immutabilità della Commissione di valutazione*

Per i motivi in fatto già esposti in premessa, la procedura sub iudice appare viziata anche per violazione del principio di immutabilità della Commissione di valutazione all'uopo nominata.

Si è dedotto in premessa, infatti, che dopo l'inspiegabile ed immotivato azzeramento della Commissione nominata con decreto n.298 del 23 giugno 2020, ne è stata nominata un'altra

con decreto USR Lazio del 20 agosto 2020, che è stata poi a sua volta integrata soltanto 9 giorni dopo con la Dott.ssa Spallino.

Orbene, in base a consolidata giurisprudenza, la nomina di un ulteriore membro di commissione, dopo la fase di ammissione dei candidati e l'inizio delle operazioni istruttorie, viola il principio di immutabilità delle commissioni di concorso.

Secondo un principio consolidato, infatti, *“... le commissioni non possono essere arbitrariamente modificate nella loro composizione, né parzialmente né integralmente, dopo che sono iniziate le operazioni istruttorie per la valutazione dei candidati. Il principio discende da quello generale di trasparenza e garanzia della par condicio (TAR Sardegna, sez. I, n. 438 del 2017). La sostituzione di uno o più commissari è infatti astrattamente idonea ad alterare l'imparzialità del giudizio di valutazione sui candidati.”* (da sentenza **TAR Piemonte n. 713 del 12.11.2020**).

D'altronde, l'amministrazione procedente ha pur sempre il potere di nominare contestualmente i membri supplenti della commissione, individuando così, fin da subito, coloro che sostituiranno i titolari in caso di loro impedimento. Nell'ipotesi in cui l'amministrazione non abbia invece nominato i supplenti, il principio dell'immutabilità della commissione di concorso può essere derogato solo in casi eccezionali e, precisamente, quando la sostituzione parziale o totale dei commissari *“si imponga in connessione a vizi propri del loro procedimento di selezione o a causa di disfunzioni dell'organo (per impedimento, malfunzionamento, dissenso perdurante, inattività oltre i termini fissati di legge) ovvero in caso di necessità o di particolari ragioni pratiche ed organizzative nel portare tempestivamente e compiutamente a termine il procedimento concorsuale”* (**Cons. Stato, sez. VI, n. 703 del 2015**).

Nella specie, tuttavia, l'amministrazione non sembra affatto aver disposto la sostituzione dei componenti via via designati sulla base delle tassative ipotesi derogatorie indicate dalla giurisprudenza, né ha altrimenti giustificato le plurime modificazioni apportate alla composizione della commissione istruttoria.

Dunque, si impugna il decreto USR Lazio n. 1144 del 28.09.2020 per:

- violazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (art. 1, comma 94);
- violazione dell'Avviso USR Lazio n. 13721 del 03.06.2020;
- eccesso di potere sotto il profilo della illogicità, ingiustizia manifesta,

sviamento, carenza di motivazione e violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento e pubblicità;

- violazione del principio di buon andamento e trasparenza della PA (art. 97 Cost.);
- violazione del principio di immutabilità della commissione di valutazione;

#### *5. irregolarità nella composizione della Commissione istruttoria – I° Motivo*

Con il cit. decreto dirigenziale 807 del 10.08.2020 si è provveduto a costituire una nuova commissione, con i seguenti componenti:

- Dott. Michele Donatacci, Dirigente tecnico, con funzione di presidente;
- Dott.ssa Michela Corsi, Dirigente amministrativo con funzione di componente;
- Dott.ssa Anita Francini, Dirigente tecnico con funzione di componente;
- Dott.ssa Alessia Milan, Funzionario segretario;

Orbene, dalla disamina dei profili scelti, emerge che:

- in controtendenza rispetto a tutti gli altri UUSSRR impegnati in procedimenti assolutamente analoghi e senza alcuna motivazione è stato nominato come presidente un Dirigente tecnico che non è in servizio presso l'USR Lazio (cfr. doc);
- figurano poi ben due componenti (Dott.ssa Corsi e Dott.ssa Francini) con profilo professionale "inferiore" rispetto a quelli dirigenziali richiesti dall'Avviso n. 13721 del 3 giugno 2020;

Sotto il primo profilo, l'anomalia sta tutta nel fatto che la nomina a presidente di commissione di un dirigente "esterno" all'amministrazione che procede alla selezione presuppone necessariamente:

- una complessa procedura di *"individuazione della professionalità esterna"*;
- la richiesta di nulla osta ed autorizzazione ad altro incarico da parte dell'amministrazione di appartenenza;
- una serie di inevitabili costi aggiunti anche nei casi di incarichi a titolo gratuito (rimborsi spese, tempo/lavoro sottratto all'amministrazione di appartenenza, ecc.);

Dunque, appare lecito chiedersi sulla base di quali ragioni sia stata scelta la strada apparentemente più dispendiosa e complicata, ovvero se la decisione di affidare ad un cd "esterno" la presidenza della commissione de qua sia realmente dipesa

dall'indisponibilità di dirigenti interni all'USR Lazio o se invece tale scelta sia stata operata "discrezionalmente" dal Direttore Generale Dott. Pinneri.

La prima ipotesi appare piuttosto remota, sol che si consideri l'elevato numero di dirigenti in servizio presso l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio e il fatto stesso che ad agosto us è stata aggregata anche la Dott.ssa Spallino (dirigente generale ATP Roma).

La seconda ipotesi appare dunque decisamente la più probabile ma ci si domanda a quel punto su quali basi sia stata operata tale scelta, visto e considerato che la stessa non appare certo quella più plausibile e logica (per i motivi di cui sopra) e visto anche che non risultano affatto illustrati i relativi motivi nei documenti divulgati e/o resi disponibili dall'amministrazione.

A quel punto poi l'amministrazione dovrebbe anche dare conto dei criteri in base ai quali la scelta è caduta proprio sul Dott. Michele Donatacci e non su altri.

Anche sotto tale profilo vi è assoluta carenza di trasparenza da parte dell'amministrazione convenuta.

Quanto invece agli altri due componenti della Commissione Prof.ssa Francini e Dott.ssa Corsi, si evidenzia che queste ultime appartengono "ab origine" a profili professionali non dirigenziali, comunque inferiori ai profili professionali richiesti: la Prof.ssa Francini è infatti una docente cui è stato conferito l'incarico a tempo determinato di Dirigente Tecnico ex art. 19, comma 6 del d.leg.vo 165/2001 (con scadenza aprile 2021) mentre la Dott.ssa Corsi è una laureata in giurisprudenza cui è stato conferito l'incarico a tempo determinato di Dirigente amministrativo ai sensi del medesimo comma 6 (con scadenza aprile 2021).

Eppure, i membri che compongono una commissione di valutazione dovrebbero avere profili professionali "consolidati" e pari almeno a quello richiesto dalla procedura.

Nella fattispecie, invece, i ruoli professionali di provenienza (docente nell'un caso e laureata nell'altro) sono inferiori ai profili professionali attesi in esito alla procedura e comunque diversi perché conferiti ai sensi del cit. comma 6 dell'art. 19 d.lgs 165/2001.

Si pone quindi in dubbio la legittimità di siffatta composizione anche a mente di quanto stabilito dall'art. 35 comma 3, lett. e) del d.lgs 165/2001 in base al quale:

“[...] *Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:*

omissis

***e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.***

Si ha infatti motivo di ritenere che i suddetti componenti non avessero i requisiti di legge per far parte della Commissione istruttoria che ha valutato le domande presentate dai vari candidati.

Ecco perché si impugna il decreto USR Lazio n. 1144 del 28.09.2020 anche per:

- violazione di legge (art. 35 d.lgs165/2001);
- violazione dell'Avviso USR Lazio n. 13721 del 03.06.2020;
- violazione del principio di buon andamento e trasparenza della PA (art. 97 Cost.);

#### *6. irregolarità nella composizione della Commissione istruttoria – II° Motivo*

E' emerso, poi, che con decreto dirigenziale USR Lazio n. 828 del 19 agosto 2020 la commissione è stata integrata dalla Dott.ssa Spallino, dirigente generale dell'Ufficio scolastico prov.le di Roma e che dunque, con l'aggiunta di quest'ultima la Commissione ha raggiunto le quattro unità di componenti.

Orbene, in base all'art. 9 del d.P.R. n. 487 del 1994, le commissioni di concorso sono composte sempre da un numero dispari di membri. La composizione in numero pari, infatti, precluderebbe o comunque potrebbe rendere impossibile la formazione della maggioranza, con conseguente paralisi dell'attività della commissione.

Di qui l'invalidità della composizione dell'organo (v. *ex multis* **sentenza TAR Piemonte – Sez. Prima n. 238 del 12.11.2020**).

Dalla fondatezza dei motivi fin qui esaminati consegue la radicale invalidità di tutti i provvedimenti successivi, inclusi i verbali delle operazioni concorsuali e la graduatoria

finale.

Dunque, si impugna il decreto USR Lazio n. 1144 del 28.09.2020 per:

- violazione dell'art. 9 del d.P.R. n. 487 del 1994;
- violazione dell'Avviso USR Lazio n. 13721 del 03.06.2020;
- eccesso di potere sotto il profilo della illogicità manifesta;
- violazione del principio di buon andamento e trasparenza della PA (art. 97 Cost.);

#### *7. gravi irregolarità del modus operandi della Commissione*

Dal preambolo dell'impugnato DDG USR Lazio del 28.09.2020 con cui sono stati assegnati i suddetti incarichi dirigenziali emerge anche che con decreto dirigenziale n. 828 del 19 agosto 2020 - invero mai pubblicato – si è provveduto ad integrare la Commissione con la dr.ssa Spallino (Dirigente generale ATP Roma), “... *incaricata di provvedere all'esame e alla valutazione delle istanze pervenute in risposta all'avviso del 3 giugno prot. 13721 limitatamente a quelle presentate dalla dott.ssa Laura Carmen Paladino in sostituzione del dott. Michele Donatacci, nonché del dot. Maurizio Cosentino e dalla dr.ssa Maria Rosaria Graziano in sostituzione della dott.ssa Anita Francini* (cfr. Decreto 1144 del 28 settembre 2020, ultimo VISTO di pag.2 in doc.).

Orbene, fermo quanto dedotto ai precedenti paragrafi circa gli ulteriori profili di irregolarità della procedura in oggetto, appare incomprensibile anche il motivo per il quale la predetta Dott.ssa Spallino sia stata demandata a sostituire altri Commissari (e finanche lo stesso Presidente della Commissione) nella valutazione di (soltanto) alcune domande. Tutto questo, in mancanza della benché minima motivazione, appare del tutto arbitrario e comunque lesivo della par condicio e dei principi di buon andamento e trasparenza della PA.

A tutto questo si aggiunga pure che dal tenore del suddetto provvedimento si evince inequivocabilmente l'avvenuta ripartizione tra i vari commissari del lavoro di valutazione da effettuare sulle domande presentate, cosa che, nell'escludere, in termini, un approccio di carattere collegiale rispetto alla valutazione di tutte e ciascuna delle varie istanze, sembra anche disattendere platealmente la connotazione necessariamente comparativo della procedura stessa, così inficiandola (v. in diritto);

Ecco perché il ricorrente impugna i provvedimenti avversati per:

- violazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (art. 1, comma 94);
- violazione dell'Avviso USR Lazio n. 13721 del 03.06.2020;
- eccesso di potere sotto il profilo della illogicità, ingiustizia manifesta, sviamento e violazione dei principi di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento e pubblicità;
- violazione della par condicio dei candidati;
- violazione del principio di buon andamento e trasparenza della PA (art. 97 Cost.)

\*\*\*\*\*

e) immediata lesività dei provvedimenti impugnati ed autonoma impugnabilità degli stessi

I provvedimenti impugnati, nella misura in cui precludono al ricorrente la possibilità di essere individuato quale assegnatario di uno degli incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire presso l'USR Lazio per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107, spiegano effetti immediatamente lesivi entro la sua sfera giuridica.

A ciò consegue l'autonoma impugnabilità dei provvedimenti in questione e l'interesse a ricorrere in capo al Dott. Sebastian Amelio, dirigente scolastico che ha presentato domanda per la copertura dei suddetti incarichi nell'ambito della procedura comparativa all'uopo avviata con Avviso USR Lazio n. 13721 del 03.06.2020.

\*\*\*\*\*

f) riserva di azione risarcitoria

Il ricorrente si riserva di agire con motivi aggiunti o in separato giudizio per i danni patrimoniali e professionali derivanti dai provvedimenti avversati, essendo gli stessi ancora in corso di accertamento e quantificazione.

---

**ISTANZA DI SOSPENSIONE**

Alla luce di quanto dedotto in premessa non pare possano residuare dubbi sull'esistenza del *fumus boni iuris*.

Che dall'erronea esecuzione dei provvedimenti avversati derivino poi per il ricorrente danni gravi e non più ovviabili con la sola decisione nel merito del presente ricorso emerge, *ictu oculi*, dal fatto che l'eventuale tardivo riconoscimento delle ragioni attoree non potrebbe impedire, frattanto, l'assegnazione degli incarichi dirigenziali ai candidati già individuati nel decreto dirigenziale USR Lazio impugnato, con conseguenze assolutamente pregiudizievoli per la ricorrente sotto il profilo sia professionale che economico, non adeguatamente reintegrabili successivamente neppure per equivalenza.

I tempi ordinari della decisione nel merito non sembrano infatti scongiurare tali rischi e soprattutto non sembrano poter scongiurare quello di un consolidamento delle posizioni e degli assetti dirigenziali che renderebbe ancor più difficile, a posteriori, un efficace intervento di ripristino delle condizioni conformi a diritto.

\*\*\*\*\*

**Tutto ciò premesso**, la parte ricorrente in epigrafe, come rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata

### **RICORRE**

All'Ill.mo Tribunale amministrativo adito, in composizione collegiale, affinché, ogni contraria istanza, delucidazione ed eccezione disattesa e previa sospensione cautelare della relativa efficacia, voglia annullare i provvedimenti impugnati, con condanna dell'Amministrazione alla refusione di spese (ivi incluso il costo sostenuto per il pagamento del contributo unificato) e compensi del giudizio.

### **IN VIA ISTRUTTORIA**

**A)** Si chiede disporsi la chiamata in causa dei controinteressati ai fini dell'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami da effettuarsi con pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR *hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami* (pagina web *Atti di Notifica*) del ricorso, dell'ordinanza ammissiva nonché infine dell'elenco degli assegnatari degli incarichi dirigenziali non generali conferiti ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis e 6, del



d.lgs. 165/2001 dall'USR Lazio, con decreto dirigenziale n. 1144 del 28 settembre 2020;

- B)** Si chiede inoltre ordinarsi all'amministrazione scolastica convenuta di consentire l'accesso agli atti e documenti della selezione comparativa de qua, come meglio individuati nelle more del procedimento;
- C)** con riserva di motivi aggiunti all'esito della disamina della documentazione inerente alla selezione comparativa de qua, già richiesta *ex lege* 241/1990 in data 28 ottobre 2020;

*Ai fini e per gli effetti degli articoli 133, comma 3, e 134, comma 3, c.p.c., il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere comunicazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica: gianluca.magnani@oav.legalmail.it*

---

***Il presente ricorso verte in materia lavoro.***

***Per l'effetto, il Contributo Unificato Spese di Giustizia dovuto ammonta ad € 325,00 ai sensi del D.P.R. n. 115/2002***

---

**SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI IN COPIA:**

- 1.** a) decreto Ministro dell'Istruzione n. 3 del 14.05.2020;  
b) Avviso MIUR – USR Lazio n. 13721 del 03.06.202;
- 2.** a) manifestazione di disponibilità del Dott. Sebastian Amelio;  
b) *curriculum vitae* del Dott. Sebastian Amelio;
- 3.** *curriculum vitae* Dott.ssa Monica Buonfiglio;
- 4.** DDG USR Lazio n. 807 del 10.08.2020;
- 5.** DDG USR Lazio n. 1144 del 28 settembre 2020;
- 6.** a) Avviso Min. Istruzione - *Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione* n. 770 del 3 giugno 2020 per il conferimento di n. 3 incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi del comma 5bis dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per

le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 13 luglio 2015;  
b) Avviso Min. Istruzione - *Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione* n. 771 del 3 giugno 2020 per il conferimento di n. 2 incarichi dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive da conferire ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 13 luglio 2015;

7. richiesta accesso agli atti inoltrata dal Dott. Amelio all'USR Lazio, a mezzo PEC, in data 28.09.2020;

Albano Laziale, li 26.11.2020

Avv. Gianluca Magnani

## **ISTANZA PER NOTIFICA PER LA NOTIFICA DEL RIORCORO PER PUBBLICI PROCLAMI**

La notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;

Il TAR del Lazio, quando sono investiti da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte

Tanto premesso, SI FA ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite in via ordinaria, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami con inserimento in G.U.

VOGLIA

**AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO**

attraverso la pubblicazione sul sito *web* istituzionale del MIUR:

A) DI UN AVVISO DAL QUALE RISULTI:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. l'indicazione delle amministrazioni intimate;
3. un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come gli assegnatari degli incarichi dirigenziali di livello non generale con funzioni tecnico-ispettive presso l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, individuati dal DDG USR Lazio n. 1144 del

28 settembre 2020

5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito *www.giustizia-amministrativa.it* attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "*Ricerca ricorsi*";
6. l'indicazione del numero del decreto con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

B) DEL TESTO INTEGRALE DEL RICORSO

C) DEGLI ELENCHI NOMINATIVI DEI CONTROINTERESSATI, come risultanti dal cit. DDG USR Lazio n. 1144 del 28 settembre 2020;

ALBANO LAZIALE, 26.11.2020

Avv. Gianluca Magnani